

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE NEI SERVIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare e regolamentare gli interventi e i servizi di volontariato che il Comune di Castelnuovo Magra intende garantire nel proprio territorio quali attività solidali, utili per la popolazione, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, Rientrano nell'oggetto del presente regolamento anche le modalità di partecipazione volontaria dei singoli cittadini ad attività istituzionali del Comune.

Art. 2 - Identificazione delle attività di volontariato

1. I volontari possono svolgere la loro attività in relazione agli ambiti comunali che non siano espressamente vietati o riservati ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.
2. A titolo esemplificativo, l'attività di volontariato si svolge nei seguenti ambiti:
 - a) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - b) socio-assistenziale;
 - c) culturale;
 - d) valorizzazione e tutela dell'ambiente;
 - e) sportivo;
 - f) ricreativo;
 - g) di carattere vario.

Per eventuali altre attività particolari, quali ad esempio protezione civile ed antincendio boschivo, si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali ed al regolamento comunale vigente.

Art. 3 — Istituzione Albo comunale dei volontari

1. E' istituito l'Albo comunale dei volontari suddiviso nella sezione 1) (Volontari individuali) e nella sezione 2) (Volontari in associazioni). A tal fine entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune pubblicherà all'albo on line dell'Ente l'elenco dei settori di attività nei quali è previsto l' utilizzo dei volontari.
2. Chi intende svolgere attività di volontariato deve compilare la domanda secondo lo schema allegato al presente Regolamento e inoltrarla all'Ufficio protocollo del Comune. In caso di associazioni, le domande degli associati potranno essere consegnate al Comune dal legale rappresentante delle associazioni stesse, corredate in ogni caso di quanto necessario e della copia di un documento d' identità in corso di validità.
3. Le domande saranno accettate dalla Giunta Comunale che delibererà l'elenco degli ammessi, previa istruttoria della Segreteria. L'iscrizione rimarrà valida fino a diversa comunicazione del volontario.
4. Si potrà procedere a cancellazione dell'iscrizione a fronte di comprovate motivazioni.

Art 4 — Requisiti — cessazione dell'attività — esclusione — domande.

1. I volontari che si rendono disponibili devono:
 - a) Essere in possesso di idoneità psico fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta, attestata da certificato medico;
 - b) Età non inferiore a 18 anni;
 - c) Non avere riportato condanne penali per reati contro il patrimonio, contro la persona ovvero non avere riportato condanne che comportino l'interdizione. anche temporanea. dai pubblici uffici. Possono svolgere i servizi suddetti anche pensionati per invalidità o disabili: in tal caso saranno adibiti ad attività compatibili con la condizione fisica.
2. Il volontario può ritirare o sospendere la propria disponibilità con un preavviso di 30 giorni da comunicare agli uffici comunali.
3. I volontari saranno esclusi dal servizio nel caso in cui perdessero i requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma I del presente articolo, nonché nei seguenti casi:
 - Non essersi presentato a svolgere il servizio nell 'anno di riferimento, per tre volte consecutive senza preavviso;
 - Essere negligente nello svolgimento del servizio;
 - Adozione di comportamenti incompatibili con il servizio.

Art. 5 — Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio civico sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
2. I volontari non possono occupare in alcun modo posti vacanti nella pianta organica del Comune.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica. né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette,
4. L'iscrizione nell'albo dei volontari non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e di inserimento organico nella struttura comunale, trattandosi di attività a puro titolo solidaristico: in alcun modo sostitutive delle prestazioni lavorative dei dipendenti comunali.

Art. 6 — Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi da parte degli utenti o comunque della cittadinanza.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative,
3. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione ed al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.
4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata ma si esplica in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Castelnuovo Magra. Quando l'iniziativa è promossa e realizzata dal Comune di Castelnuovo Magra. i volontari collaboratori si coordineranno con il responsabile dell'iniziativa stessa.

Art. 7 — Mezzi ed attrezzature

1. Le attrezzature e i mezzi necessari per l'espletamento delle attività di volontariato sono messe a disposizione dal Comune nel rispetto delle regole antinfortunistiche e di sicurezza. Il consegnatario ne avrà personalmente cura fino alla fine dell'attività di volontariato.

Art. 8 — Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Area competente per settore che deve:
- a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, verificando che le stesse vengano svolte, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
2. Per quanto inerente al servizio di Protezione civile si rinvia alle disposizioni regolamentari e normative di settore.

Art. 9 - Obblighi dell'Amministrazione

1. Spettano al Comune tutti gli adempimenti connessi al decreto legislativo 81/2008- sue modifiche e integrazioni. Dette incombenze e quelle inerenti i commi successivi, saranno svolte dal responsabile dell'ufficio preposto al servizio nell'ambito del quale viene svolta l'attività di volontariato.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.
4. L'Amministrazione si impegna a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili sono rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.
5. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 10 — Controlli

1. Il Comune controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari e ha la facoltà di sospenderle in qualsiasi momento qualora da esse possa derivare un danno per il Comune, vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, siano accertate violazioni di legge, regolamenti o di ordini delle Autorità oppure quando il Comune non ritenga più opportuno il servizio.

Art. 11— Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.